

**Cass., Sez. I, Ord., 14 febbraio 2018, n. 3607.**

***Omissis***

**FATTI DI CAUSA**

In un giudizio promosso, con atto di citazione dell'aprile 1990, da C.B e G.P.B., quali comproprietari di un appezzamento di terreno parzialmente occupato al fine della realizzazione di opera pubblica denominata "T.", nei confronti dell'A. spa e della B.C. srl, in opposizione alla stima dell'indennità definitiva di esproprio, effettuata dalla Commissione Provinciale di Treviso, e per la determinazione giudiziale delle indennità di espropriazione e per occupazione temporanea e d'urgenza, questa Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 11420/2003, ha cassato pregressa decisione della Corte d'Appello di Venezia, accogliendo il ricorso nella parte in cui i ricorrenti avevano censurato la declaratoria d inammissibilità (a causa della mancata adozione del decreto di esproprio) anche della indennità di occupazione temporanea e d'urgenza, comunque dovuta (a prescindere dalla conclusione della vicenda ablativa), con rinvio alla Corte d'appello di Venezia (stante la necessita di ulteriori accertamenti in fatto "in ordine alla destinazione legale dell'area alla data del decreto di occupazione", se agricola o edificabile), per la relativa determinazione.

La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 1481/2008, decidendo in sede di rinvio, a seguito di riassunzione da parte di G.P.B. e degli eredi di C.B., G.P.B. e F.L., nei confronti di A. spa e della B.C. srl, ha ordinato a quest' ultima, quale delegata dell'A., di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti, a titolo di indennità di occupazione (legittima) temporanea e d'urgenza dell'area indicata nel decreto prefettizio del settembre 1983, l'importo dato dalla sommatoria degli interessi legali, calcolati anno per anno dal 10 gennaio 1984 (giorno di immissione nel possesso) al 9 gennaio 1989 (scadenza del quinquennio successivo), sull'importo capitale di "L" 272.382.000 (C 140.673,56)", oltre ad ulteriori interessi legali, con decorrenza dal 10 gennaio 1989 alla data dell'effettivo deposito. In particolare, i giudici della Corte d'appello hanno accertato che il terreno in oggetto "ha, ed aveva, una destinazione industriale ed è classificato nella zona industriale D1 del P.R.G. del Comune di Treviso" e che sullo stesso terreno era stato costruito dai ricorrenti un edificio ad uso industriale; gli stessi giudici hanno quindi precisato che, occorrendo fare riferimento al valore venale del bene espropriato (a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 348/2007 di declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art.5 bis commi 1 e 2 d.l. 333/1992, conv. con modifiche in I. n. 359/1992, e dell'intervento del legislatore con l'art.2 comma 89 1.244/2007) ed all'indennità di esproprio "virtuale", era da condividere la stima operata dal consulente tecnico d'ufficio, in ordine sia al valore di mercato, al tempo dell'occupazione, dell'intera area "acquisita in proprietà dell'AAS in forza della realizzazione dell'opera pubblica" sia alla "diminuzione di valore del fabbricato industriale degli attori inconseguenza dell'asservimento conseguente alla realizzazione dell'opera stradale". Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Venezia, l'A. propone ricorso per Cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti di G.P.B. (che resiste con controricorso,

anche quale erede di C.B.), nonché di F.L., altra erede di C.B., e della B.C. srl (che non resistono). Il controricorrente B. ha depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 16 e 20 I. n. 865/1971 e 49 e 50 1.327/2001, avendo la Corte d'appello, utilizzando l'espletata C.T.U., calcolato l'indennità virtuale di esproprio, sulla cui base ha poi determinato l'indennità di occupazione legittima, tenendo conto anche della "diminuzione di valore del fabbricato industriale" presente nell'area residua, laddove il procedimento non si era concluso con tempestivo decreto di esproprio (in quanto l'area era stata acquisita in proprietà dell'A. in forza della realizzazione dell'opera stradale e della sua irreversibile trasformazione).

2. Preliminarmente, questa Corte, pure a fronte della nullità della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, disposto con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 19309/2015, ed adempiuto dalla ricorrente A. (che ha depositato, il 7/12/2015, l'atto di integrazione del contraddittorio), nei confronti, oltre che della B.C., della F., parte costituita dinanzi alla Corte d'Appello, con spedizione dell'atto a mezzo posta, del 18/11/2015, presso il difensore domiciliatario nonostante fosse trascorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (Cass. S.U. 2197/2006), ritiene di potere esaminare il ricorso, apparendo lo stesso "prima facie" inammissibile, senza disporre nuovo rinvio per la rinnovazione della notifica nulla. Invero, questa Corte ha già affermato (Cass. S.U. 6826/2010; Cass. 15106/2013; Cass. 23901/2017) che, nel giudizio di cassazione, rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluenza sull'esito del giudizio.

3. Il ricorso è inammissibile, per difetto di autosufficienza, non essendo riportate compiutamente le ragioni del deprezzamento del fabbricato stimato dal consulente tecnico d'ufficio e condiviso dai giudici della Corte d'appello, in particolare se conseguente alla perdita della proprietà dello stesso o alla perdita delle possibilità di utilizzazione di detta restante porzione. Premesso che non risultano impugnati gli accertamenti in fatto operati dalla Corte d'appello in ordine sia alla parziale occupazione/espropriazione del terreno di proprietà Baldin sia alla vocazione edificatoria dello stesso (quale accertata anche dal consulente tecnico d'ufficio incaricato: "il terreno ha, ed aveva, una destinazione industriale ed è classificato nella zona industriale D1 del P.R.G. del Comune di Treviso (sullo stesso terreno, in forza di concessione edilizia..., gli attori avevano costruito un edificio ad uso industriale, della superficie complessiva di mq 8.485"), deve richiamarsi la giurisprudenza di questo giudice di legittimità secondo la quale, in tema di espropriazione parziale, quando sull'immobile espropriato siano stati costruiti edifici ed installate attrezzature, al fine di imprimergli - in tutto o in parte - una destinazione industriale, "l'espropriazione dell'immobile si estende anche a tutto quanto vi si presenti stabilmente impiantato e, per la parte in cui gli immobili espropriati presentano destinazione industriale, essi debbono essere in

tal modo valutati, per stabilirne il valore venale, nell'ambito in cui ciò rilevi ai fini del criterio indennitario applicabile; l'indennità può poi estendersi a comprendere il pregiudizio che l'espropriazione arreca, in rapporto ad attrezzature e macchinari ed in genere alle cose non comprese nell'espropriazione, per il fatto che debbano essere rimossi e reimpiantati altrove o per il fatto che non possano essere in altro modo utilizzati. Invece, il fatto che, estinto il diritto di proprietà, e quindi il minor diritto di godimento, risulti impedito sul luogo l'ulteriore svolgimento dell'impresa che utilizzava gli immobili per fornire i propri servizi, non comporta che l'espropriazione estenda al diritto dell'imprenditore, né comporta che sia acquisita all'espropriante l'azienda organizzata dall'imprenditore, sì che il valore del bene espropriato debba comprendere quello dell'azienda" (Cass. 19689/2016; Cass. 6926/2016; Cass.S.U. 1643/2017). La Corte d'Appello, nel determinare l'indennità di esproprio "virtuale" da porre a base del calcolo dell'indennità di occupazione ed il valore venale dell'area nel periodo di legittima occupazione, ha tenuto conto anche, quanto al fabbricato industriale esistente, dell'incidenza negativa dovuta "all'asservimento conseguente alla realizzazione dell'opera stradale". La ricorrente, ai fini dell'autosufficienza del ricorso, non spiega per quale ragione tale deprezzamento non sia corretto giuridicamente, limitandosi a richiamare un precedente giurisprudenziale di questa Corte non pertinente alla fattispecie.

3. Per tutto quanto sopra esposto, si propone il rigetto del ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, nei confronti del controricorrente G.P.B., liquidate in complessivi € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso, in Roma, il 1 novembre 2017.